



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (codificazione)

- **Codice della proposta:** COM(2022) 503 final
- **Codice interistituzionale:** 2022/0304(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Premessa: finalità e contesto

Contesto

La Commissione attribuisce particolare importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini. Poiché le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse e la loro consultazione richiede un notevole lavoro di ricerca e comparazione dei diversi atti, è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, affinché la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi. Tale necessità è stata ribadita anche nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992). Dal momento che la codificazione deve avvenire nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione e senza alcuna modificazione di carattere sostanziale degli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale (20 dicembre 1994), per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

Finalità

Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione

dell'Unione Europea. Il nuovo Regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora, preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base della consolidazione preliminare, in 24 lingue ufficiali, del Regolamento (CE) n. 1215/2009 e degli strumenti di modifica dello stesso. Effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che definisce la politica commerciale comune. La proposta rispetta il principio di attribuzione.
2. Rispetto del principio di sussidiarietà
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.
3. Rispetto del principio di proporzionalità
La presente proposta è necessaria e adeguata per attuare la codifica delle numerose modifiche al Regolamento (CE) n. 1215/2009 occorse nel tempo e rendere la normativa dell'Unione più chiara e trasparente.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
La valutazione del progetto è positiva, in quanto mira ad avviare la codificazione di un Regolamento già in vigore (Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009) che ha subito nel tempo svariate modificazioni che hanno reso più difficile la comprensione delle norme e l'accessibilità alle stesse da parte dei cittadini. La proposta di Regolamento si limita, pertanto, a sostituire i vari regolamenti che esso incorpora, preservando pienamente la sostanza degli atti ed apportando solo le modifiche formali necessarie all'opera di codificazione.
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all' interesse nazionale, in quanto migliorative del quadro giuridico che regola la politica commerciale comune.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Ai sensi dell'accordo interistituzionale (20 dicembre 1994), la proposta di regolamento dovrà seguire il normale iter legislativo, che richiede l'approvazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio; per l'adozione degli atti di codificazione è comunque prevista una procedura semplificata.

Non sono previste consultazioni con i portatori di interesse né assunzione di perizie.

Non si ritiene necessario ed opportuno proporre alcuna modifica.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Trattandosi di codificazione di un Regolamento già in vigore, non vi sarà alcun impatto finanziario aggiuntivo.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di Regolamento così come presentata non produce effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Trattandosi di codificazione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce misure di liberalizzazione degli scambi, la norma non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti del Regolamento non potranno che essere positivi per i cittadini poiché consentiranno una migliore accessibilità alle norme oggetto del Regolamento e una maggiore comprensione delle stesse.

La misura non introduce alcun onere normativo per le imprese.

Altro

Altre amministrazioni interessate: Agenzia delle Dogane per l'applicazione



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (codificazione)
<ul style="list-style-type: none">– Codice della proposta: COM(2022) 503 final– Codice interistituzionale: 2022/0304(COD)– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento <small>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</small>
La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si compone di dodici articoli e di tre allegati, di cui: Allegato I relativo ai contingenti tariffari di cui all'Art. 3, paragrafo 1; Allegato II, Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive; Allegato III, Tavola di concordanza (tra articoli dei due regolamenti).	Non si ravvedono collegamenti con norme nazionali vigenti.	Trattasi di norma unionale. Il Regolamento in esame trova la sua base giuridica nell'articolo 207, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (FUE); non impatta sull'ordinamento nazionale, non necessita di intervento normativo di natura ordinaria. Tra le amministrazioni nazionali, si segnala l'Agenzia delle Dogane per l'applicazione.